

Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento

Le fonti del diritto

**Non importa ciò che dirò ma
ciò che rimarrà a Voi**

LE FONTI

FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI

FONTI NORMATIVE COMUNITARIE


FONTI DI ORIGINE STATALE

FONTI NORMATIVE NEGOZIALI

FONTI INTERNAZIONALI

■ sono quelle che discendono dalle organizzazioni in campo internazionale riconosciute quali l'OIL, L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO. Hanno valore come raccomandazioni o come valori di riferimento.

FONTI COMUNITARIE



Regolamenti
Direttive
Raccomandazioni
Pareri

Direttiva

LEGGE QUADRO EUROPEA

I destinatari di una direttiva possono essere i singoli, alcuni o tutti gli Stati membri. Affinché i dettami della direttiva si traducano in un'azione efficace per i singoli cittadini, è necessario un atto di trasposizione ad opera del legislatore nazionale grazie al quale il diritto nazionale venga adeguato agli obiettivi fissati nella direttiva stessa. Di norma soltanto l'atto giuridico che porta al recepimento della direttiva nel diritto nazionale determina il sorgere di diritti soggettivi a favore dei cittadini oppure di obblighi a loro carico.

Fissa gli obiettivi da conseguire, ma demanda agli Stati membri la scelta delle misure da adottare per raggiungere tali obiettivi entro una determinata scadenza.

Direttiva

Dato che agli Stati membri viene unicamente imposto l'obbligo di raggiungere il risultato voluto dalla direttiva, essi dispongono di un margine di manovra che consente di tener conto delle peculiarità nazionali allorché essa viene trasposta nel diritto nazionale. Esiste un obbligo di attuazione entro la data fissata dalla direttiva stessa

Disposizioni giuridiche corrette in base a direttive non possono più essere modificate in contrasto con le disposizioni delle stesse (effetto di sbarramento della direttiva).

Regolamento

Secondo la Costituzione, il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale che realizza atti legislativi e talune disposizioni specifiche della Costituzione. Essi possono anche assumere la forma di regolamenti europei delegati o di regolamenti esecutivi.

I regolamenti devono essere pienamente ottemperati e dai destinatari (singoli, Stati membri, organi comunitari). Un regolamento ha immediata efficacia normativa, in tutti gli Stati membri, senza necessità di una trasposizione nel diritto nazionale, in forza della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Toglie applicabilità a regolamenti nazionali il cui contenuto sia inconciliabile con l'oggetto del regolamento

**atti non legislativi
che non hanno
peraltro effetto
vincolante.**

FONTI NEGOZIALI

sono rappresentate dai contratti
collettivi di lavoro e dai regolamenti
aziendali

FONTI STATALI

- le fonti di origine statale sono rappresentate dalle norme giuridiche in vigore pubblicate sulla gazzetta ufficiale o emanate da uffici pubblici.
- tali fonti non hanno tutte lo stesso valore, tanto che se alcune di esse entrano in contrasto (cosa non rara) occorre prestare attenzione ad ottemperare a quelle di maggior valore.

La legge e gli altri atti aventi forza e valore di legge

- La legge rappresenta l'atto normale o ordinario del Parlamento.
- La funzione legislativa, inoltre, pur spettando al Parlamento, può anche essere esercitata dal Governo. Può infatti essere delegata al Governo (decreti legislativi), oppure può direttamente essere esercitata dal Governo, in casi straordinari di necessità ed urgenza, chiedendosi però, a pena di inesistenza sopravvenuta dell'atto, la conversione in legge entro sessanta giorni (decreti legge).


Regolamenti del potere esecutivo

I regolamenti sono fonti di rango secondario, che oltre alla Costituzione devono essere conformi, a pena di illegalità, anche alla legge (principio di legalità).

I regolamenti governativi sono di sei tipi

- regolamenti di esecuzione;
- regolamenti di attuazione e integrazione;
- regolamenti indipendenti, che regolano settori non disciplinati dalla legge e su cui non gravi una riserva di legge assoluta;
- regolamenti organizzativi, che di norma regolano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni
- regolamenti di delegificazione,
- regolamenti ministeriali e interministeriali.

LA PIRAMIDE NORMATIVA



Leggi regionali

L'art. 117 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, individua tre tipi di competenza legislativa:

la **competenza esclusiva dello Stato**;

la **competenza ripartita** tra Stato e Regioni (entrambe, nelle materie espressamente indicate);

la **competenza esclusiva delle Regioni**, in tutte le materie non enumerate.



Contratti collettivi

I contratti collettivi di lavoro, in base alla previsione dell'art. 39 della Costituzione, avrebbero dovuto costituire una fonte del diritto «ibrida», presentando, per la loro formazione, il corpo del contratto e, per la loro efficacia erga omnes, l'anima della legge. Ma l'art. 39, che è norma autorizzativa e non obbligatoria, non è stato attuato.

Ai contratti collettivi viene perciò riconosciuta, in via generale, nel nostro ordinamento, soltanto un'efficacia inter partes, derogata soltanto laddove, in via transitoria, siano stati recepiti in decreti legislativi, oppure vengano utilizzati dal giudice per determinare un minimo normativo ex art. 36 Costituzione.

Fonti extra ordinem

Le fonti extra ordinem consistono in fatti e non atti normativi, sono fondate direttamente sulla costituzione materiale; perciò, si applica ad esse il criterio di legittimità e non quello di legalità.

Tra queste vanno ricordate le consuetudini, ossia le regole convenzionali stabilizzate, oggettivizzate, dispiagate nel tempo e nella coscienza giuridica (presentando i caratteri della diuturnitas e dell' opinio iuris seu necessitatis);

Fonti atipiche

Fonte atipica è ogni fonte a competenza specializzata.

Tra le fonti atipiche si inquadrano le sentenze della Corte costituzionale e i referendum. Entrambi sono previsti dalla Costituzione, ed hanno in comune l'effetto giuridico di eliminare norme vigenti dall'ordinamento (come fanno di regola le leggi abrogatrici) ma sono privi di tutti gli altri caratteri generali della norma giuridica, per cui non sarebbero "fonti" in senso tecnico.

La gerarchia delle fonti

I rapporti tra le fonti, considerati in base alla loro posizione sistematica, possono essere

- di gerarchia;
- di competenza,
- di cronologia.

La gerarchia delle fonti

Il rapporto di gerarchia si sostanzia nella legalità (ossia non contraddizione dell'atto sublegislativo nei confronti della legge) e nella costituzionalità (anch'essa consistente soprattutto nella non contraddizione).

Il rapporto di competenza attiene ad una situazione di distribuzione orizzontale delle fonti, che si ha in ipotesi di pluralità di processi di integrazione politica (si pensi, per l'ordinamento italiano, ai processi europeo, statale e regionale).

Il criterio cronologico dispone che la legge successiva abroga la legge precedente che risulta in contrasto, qualora vi sia contraddizione tra fonti omogenee (pari grado gerarchico, uguale competenza):

Evoluzione Storica della Legislazione in Materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro

- Nel CODICE PENALE vengono evidenziati i reati in materia di sicurezza del lavoro a carico dell'imprenditore

Nel 1930 viene predisposto il CODICE PENALE

Art. 437:

“Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.”

“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove e li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.”

Art. 451:

“Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.”

“Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da £.200.000 a 1.000.000.”

SI PUNISCE IL REATO DI PERICOLO

DOLO

- un delitto è doloso quando emerge la volontà e la consapevolezza del soggetto di venire meno all'obbligo imposto dalla legge.

COLPA

- un delitto è colposo quando non è frutto di una chiara volontà di trasgredire all'obbligo imposto dalla legge, ma è frutto di imperizia, negligenza, imprudenza, inosservanza delle leggi e dei regolamenti.

(Omicidio colposo. art. 589 c.p.) modificato da legge 21 febbraio 2006, n. 102,

- Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con la **violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.** Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12.

Lesione personale

- Art. 582 Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 (lesioni gravi o gravissime) e 585 (uso di armi),, il delitto e' punibile a querela della persona offesa (1).

-

1)Articolo così modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 96. Il secondo comma e' stato successivamente così' sostituito dalla L. 96 novembre 1981, n. 689.

Lesione personale grave

- Art. 583 Circostanze aggravanti

-

La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3) se la persona offesa e' una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto .

Lesione personale gravissima

- Art. 583 Circostanze aggravanti

-

La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- 5) l'aborto della persona offesa

Lesioni personali colpose. art. 590 c.p. modificato da legge 21 febbraio 2006, n. 102,

- Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito .. Se la lesione è grave la pena è della reclusione ..; se è gravissima, ... Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con la violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre a 12 mesi o della multa da € 500 a € 2000. ; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. (assenza dal lavoro > 40 gg art 583)

1962 - Codice Civile Art. 2087

L'IMPRENDITORE È TENUTO AD ADOTTARE NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA LE MISURE CHE, SECONDO LA PARTICOLARITÀ DEL LAVORO, L'ESPERIENZA E LA TECNICA, SONO NECESSARIE A TUTELARE L'INTEGRITÀ FISICA E LA PERSONALITÀ MORALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. art. 2050 C.C.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

LA COSTITUZIONE

Art. 2 “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”

Art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”

Art. 35: “ La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”

Art. 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Titolo I	-	Disposizioni generali	
Titolo II	-	Ambienti, posti di lavoro e di passaggio	A
Titolo III	-	Norme generali di protezione delle macchine	~
Titolo IV	-	Norme particolari di protezione per determinate macchine	~
Titolo IV macchine	-	Norme particolari di protezione per determinate macchine	~
Titolo V ed immagazzinamento	-	Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto ed immagazzinamento	E
Titolo VI	-	Impianti ed apparecchi vari	.
Titolo VII	-	Impianti, macchine ed apparecchi vari	
Titolo VIII	-	Materie o prodotti pericolosi o nocivi	5
Titolo IX	-	Manutenzioni e riparazioni	0
Titolo X	-	Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza	
Titolo XI	-	Norme penali	
Titolo XII	-	Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro	

D.P.R. 27 aprile 1955 n. 597

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Era un insieme di norme tecniche per la prevenzione di tutte le attività lavorative.

Alcune norme sono ovvie, altre generiche, altre puntuali.

Ogni articolo era sanzionato.

È stato abrogato dal D. Lgs. 81/08

D.P.R. 07 gennaio 1956, n. 164

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

- Era un insieme di norme tecniche per la prevenzione nei cantieri edili.
- Ogni articolo era sanzionato.
- È stato abrogato dal D. Lgs. 81/08

A
~
~
I
.
5
0

DPR 303/56

*NORME GENERALI
PER L'IGIENE DEL
LAVORO*

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI (art. 1 - 4)

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE
INDUSTRIALI E COMMERCIALI
(art. 5 - 48)

TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE
AGRICOLE (art.49 - 57)

TITOLO IV
NORME PENALI (art. 58 - 60)

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (art. 61 - 70)

È stato abrogato dal D. Lgs. 81/08 fatta eccezione per l'articolo 64.

DPR 303/56

*NORME GENERALI
PER L'IGIENE DEL
LAVORO*

A
N
I
S

Art. 64. Ispezioni

1. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.

2. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.

3. Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

Normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

INAIL è l'acronimo dell' **Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro..**

L'assicurazione all'INAIL è obbligatoria: se ricorrono le condizioni di legge i datori di lavoro debbono versare annualmente una quota.

. Con il versamento del premio assicurativo l'INAIL si assume l'onere economico derivante dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali che possano colpire i dipendenti e tutte le altre figure equiparate, soggette all'obbligo assicurativo, sia per quanto riguarda l'inabilità temporanea assoluta (cioè il periodo di astensione dal lavoro) sia l'eventuale invalidità permanente residua.

Anche se il datore di lavoro (tenuto per legge) non procede al versamento dei premi di assicurazione, però, il dipendente ha accesso alla tutela (**principio della automaticità delle prestazioni**).

DPR 30 giugno 1965, n. 1196

Oggetto: Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

- **Assicuratore:** Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali (INAIL), ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, del Tesoro e della Sanità, gestore dell'Assicurazione obbligatoria
- **Assicurante:** Tutti i titolari di un rapporto di lavoro pubblici e Privati, responsabili dell'integrità fisica dei prestatori d'opera. Lavoratori autonomi in attività soggette a rischio
- **Assicurato:** Tutti coloro che prestano la propria attività alle dipendenze o sotto la direzione altrui in modo permanente o avventizio, con qualunque forma di retribuzione o che ha accesso ad ambienti lavorativi dove esiste un rischio di danno

Nel DPR 1196 vi è un elenco di lavorazioni o di caratteristiche del lavoratore che rendono operativa l'assicurazione

A
N
I
.
6
0

Prestazioni assicurazione

Le prestazioni
oggetto
dell'assicurazione
sono
rappresentate

- dall'indennità per inabilità temporanea assoluta
- dalla rendita per inabilità permanente assoluta o parziale (nel caso in cui in seguito ad infortunio residui una inabilità superiore al 6%)
- dalla rendita ai superstiti
- dall'assegno per l'assistenza personale continuativa
- dalla fornitura di protesi

responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro

- Art. 10.- L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto debba rispondere secondo il Codice civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

Art 239 DPR 1196/65

- Nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni, il medico è obbligato a trasmettere direttamente copia del certificato-denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
- Questa, non più tardi del giorno successivo a quello del ricevimento, ne trasmette copia all'Ispettorato del lavoro e al pubblico ministero nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio.
- Inoltre, in caso d'infortunio mortale, il medico deve darne avviso per telegrafo immediatamente e, in ogni caso, entro ventiquattro ore dall'infortunio all'Istituto assicuratore, che ne rimborsa la spesa .
La direzione provinciale del lavoro-settore ispezione del lavoro nel più breve tempo possibile e in ogni caso, non più tardi di quattro giorni dal ricevimento della denuncia, procede sul luogo dell'infortunio ad una inchiesta,

Statuto dei Lavoratori, emanato con la legge n. 300 del 20 maggio 1970

- Il testo dello Statuto si divide in un titolo dedicato al rispetto della dignità del lavoratore, in due titoli dedicati alla libertà ed all'attività sindacali, in un titolo sul collocamento ed in uno sulle disposizioni transitorie
- Lo Statuto sancisce, in primo luogo, la libertà di opinione del lavoratore , che non può quindi essere oggetto di trattamento differenziato in dipendenza da sue opinioni politiche o religiose .


A
Z
Z
H
.
V
O

Statuto dei Lavoratori, emanato con la legge n. 300 del 20 maggio 1970

- L'attività lavorativa, l'apporto operativo del lavoratore, è svincolata da alcune forme di controllo quali, ad esempio:
 - divieto, per il datore di lavoro, di assegnare del personale di vigilanza al controllo dell'attività lavorativa dei lavoratori (tale personale di vigilanza può esercitare esclusivamente la vigilanza sul patrimonio aziendale)
 - divieto d'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
 - le visite personali di controllo sul lavoratore , ovvero le perquisizioni all'uscita del turno (principalmente effettuate per verificare che il lavoratore non si sia appropriato di beni prodotti o di altro materiale di proprietà dell'azienda), sono sottoposte a limitazioni di dettagliata rigorosità.
 - sono vietati accertamenti diretti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, delegando agli enti pubblici competenti tali accertamenti

legge 20 maggio 1970 n 300 statuto dei lavoratori

- Art. 9 Tutela della salute e dell'integrità fisica.
- I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.



L'EUROPA EMANA IMPORTANTI DIRETTIVE.

00.4227

Le direttive sono norme della Comunità Europea
e come tali vengono pubblicate sulla GUCE
gazzetta ufficiale comunità europea

*Per diventare sicuramente
cogenti in Italia
devono essere pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale Italiana*

Le direttive sono di due tipi:

direttive sociali

direttive di **PRODOTTO**

direttive sociali

SONO EMANATE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI

DISCENDONO DALL'ART. 118A DEL TRATTATO DI ROMA

INDICANO LIVELLI MINIMI DI SICUREZZA



SONO DETTE DIRETTIVE ORIZZONTALI
PERCHÉ INTERESSANO LA SOCIETÀ NEL SUO COMPLESSO

direttive di prodotto

discendono dall'art. 100A del trattato di Roma
nascono da esigenze di mercato

Scopo: eliminazione di ostacoli agli scambi commerciali

stabiliscono i Requisiti Essenziali di Sicurezza dei prodotti

sono anche dette direttive verticali perché interessano solo un determinato settore della società

I PRODOTTI CHE SODDISFANO LE DIRETTIVE DI PRODOTTO
HANNO IL MARCHIO

CE

LA

MARCATURA CE E' MESSA DAL FABBRICANTE CHE SI AUTOCERTIFICA

IL MARCHIO CE NON E' UN MARCHIO DI QUALITA'!

LEGGE 5 FEBBRAIO 1990, N. 46

Norme per la sicurezza degli impianti

**SANZIONI:
DETTAGLIATE PER IL LAVORO NERO
VAGHE PER IL LAVORO NON A NORMA**

**INTRODUCE L'OBBLIGO DELLA
DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA' PER GLI IMPIANTI**

ULTIMA LEGGE "NAZIONALE"

D.M. 22-1-2008 n. 37

applicativo ed estensivo delle legge 46/90

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 968 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Publicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61.

DECRETO LEGISLATIVO 15 AGOSTO 1991, N. 296

PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI
DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI
CHIMICI FISICI E BIOLOGICI

ABROGATO

DIRETTIVA RUMORE PIOMBO AMIANTO

DIRETTIVA SOCIALE

1
2
3
4
5

DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 1992, N. 475

Attuazione della direttiva

89/686/CEE relativa

ai REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA dei dispositivi di protezione individuale

"DIRETTIVA DPI"

DIRETTIVA DI PRODOTTO

**AVANTI
IL
PRODOTTO**

D.P.R. 459/ 96

ATTUAZIONE DIRETTIVE **ABROGATO**
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
RELATIVE AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
DELLE MACCHINE

"PRIMA DIRETTIVA MACCHINE"

DIRETTIVA DI PRODOTTO

00.000.000

D. Lgs. 494/ 96

ATTUAZIONE DIRETTIVA
92/57/CEE
CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI MINIME
DI SICUREZZA E SALUTE NEI
CANTIERI

ABROGATO

"DIRETTIVA CANTIERI"

→ DIRETTIVA SOCIALE

1
2
3
4
5

D. Lgs. 155 DEL 26/5/97

ATTUAZIONE DIRETTIVE
93/43/CEE E 96/3/CEE
CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI MINIME
DI IGIENE DEGLI ALIMENTI

"DIRETTIVA HACCP"

DIRETTIVA SOCIALE

1224.00


D. Lgs. 626 DEL 19/9/1994

ATTUAZIONE 8 DIRETTIVE
RIGUARDANTI IL
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE
DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO
ABROGATO
"DIRETTIVA 626"

➔ DIRETTIVA SOCIALE

LA FILOSOFIA DEL D.LGS n. 626

La filosofia del nuovo sistema di prevenzione
è fondata sul



PRINCIPIO DELL'AUTOTUTELA

(art. 5: ..."ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.")

Al lavoratore è richiesto di eseguire non solo quanto altri (D.L. o dirigente) hanno stabilito, ma di contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro.

IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

- La legge 123 del 3 agosto 2007 dà delega al governo di emanare un testo unico sulla sicurezza.
- Il governo rinuncia alla dizione di testo unico ed emana un D. Lgs. per evitare il parere del Consiglio di Stato che avrebbe comportato un allungamento dei tempi di emanazione.
- Le disposizioni contenute nel decreto legislativo costituiscono quindi attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un **unico testo normativo**.
- Il D. Lgs. esce sulla GU del 30 aprile 2008 in concomitanza con la festa del 1 maggio. Entra in vigore il 15 maggio 2008

DECRETO LEGISLATIVO 81/08

TITOLO I	TITOLO II Luoghi di lavoro	Titolo VIII Agenti Fisici
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale	Titolo IX Sostanze pericolose
CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE	TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili	Titolo X Esposizione ad Agenti biologici
CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO	TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro	Titolo XI Protezione atmosfere esplosive
CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI	TITOLO VI: Movimentazione Manuale dei Carichi	Titolo XII Disposizioni diverse in materia penale
	TITOLO VII Attrezzature munite di Video Terminale	Titolo XIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

- **ALLEGATO I** Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
- **ALLEGATO II** Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- **ALLEGATO 3A** Cartella sanitaria e di rischio
- **ALLEGATO 3B** Informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

- **ALLEGATO IV Requisiti dei luoghi di lavoro**
- **ALLEGATO V Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione**
- **ALLEGATO VI Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro**

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

- **ALLEGATO VII verifiche di attrezzature**
- **ALLEGATO VIII Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale**
- **ALLEGATO IX Senza titolo (elenco norme di buona tecnica e distanze di sicurezza elettrica)**
- **ALLEGATO X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1 lettera a) (definizione di cantiere temporaneo o mobile)**
- **ALLEGATO XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1 (definizione PSC)**

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

- **ALLEGATO XII** Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99
- **ALLEGATO XIII** Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
- **ALLEGATO XIV** Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
- **ALLEGATO XV** Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
- **ALLEGATO XV.1** Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2
- **ALLEGATO XV.2** Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.1.1

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

- **ALLEGATO XVI Fascicolo con le caratteristiche dell'opera**
- **ALLEGATO XVII Idoneità tecnico professionale**
- **ALLEGATO XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali**
- **ALLEGATO XIX Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi**
- **ALLEGATO XX**
 - **A Costruzione e impiego di scale portatili**
 - **B Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)**

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

- **ALLEGATO XXI** Accordo Stato, regioni e province autonome per lavoratori addetti a lavori in quota
- **ALLEGATO XXII** Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
- **ALLEGATO XXIII** Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
- **ALLEGATO XXIV** Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
- **ALLEGATO XXV** Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
- **ALLEGATO XXVI** Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

- **ALLEGATO XXVII Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio**
- **ALLEGATO XXVIII Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione**
- **ALLEGATO XXIX Prescrizioni per i segnali luminosi**
- **ALLEGATO XXX Prescrizioni per i segnali acustici**
- **ALLEGATO XXXI Prescrizioni per la comunicazione verbale**

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

- **ALLEGATO XXXII** Prescrizioni per i segnali gestuali
- **ALLEGATO XXXIII** Senza titolo (Rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico)
- **ALLEGATO XXXIV** Senza titolo (VDT)
- **ALLEGATO XXXV** Senza titolo (vibrazioni)
- **ALLEGATO XXXVI** valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici
- **ALLEGATO XXXVII** parte I Radiazioni ottiche (illeggibile on line)
- **ALLEGATO XXXVII** parte II Radiazioni laser (illeggibile on line)

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

- **ALLEGATO XXXVIII Valori limite di esposizione professionale**
- **ALLEGATO XXXVIX Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria**
- **ALLEGATO XL Divieti**
- **ALLEGATO XLI Senza titolo (Norme EN analisi atmosfera di lavoro)**
- **ALLEGATO XLII Elenco di sostanze, preparati e processi**
- **ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale**

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

- **ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale**
- **ALLEGATO XLIV Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici**
- **ALLEGATO XLV Segnale di rischio biologico**
- **ALLEGATO XLVI Elenco degli agenti biologici classificati**
- **ALLEGATO XLVII Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento**

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

- **ALLEGATO XLVIII** Specifiche per processi industriali
- **ALLEGATO XLIX** ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
- **ALLEGATO L** (articolo 293, articolo 296, comma 2 lettera d), articolo 296, commi 1 e 2) (atmosfere esplosive)
- **ALLEGATO LI** (articolo 293, comma 3) atmosfere esplosive - segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

Articolo 304 - Abrogazioni

Sono abrogati:

a) il DPR 27 aprile 1965, n. 547, il DPR 7 gennaio 1966, n. 164, il DPR 19 marzo 1966, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, il D. Lgs. 19 settembre 1996, n. 626, il D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, il D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 496, il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 187;

.....

d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

2. Con uno o più decreti integrativi attuativi ... si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.

3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

Legislazione categoriale

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345 - Attuazione della direttiva 96/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. (*Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 8 ottobre 1999*)

LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO n. 996 del 17 ottobre 1967 - Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. (*pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 276 del 6 novembre 1967*)

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93 modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80

D. Lgs. 81/08 art 2 definizioni

- «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

D. Lgs. 81/08 ALLEGATO IX

:

NORME DI BUONA TECNICA

Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali

- UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
- CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
- CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
- IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
- ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).

Le norme tecniche

Norma nazionale (UNI): norma approvata da un organismo di normalizzazione nazionale riconosciuto (UNI)

Norma nazionale (CEI): norma approvata da un organismo di normalizzazione nazionale riconosciuto (CEI)

Norma nazionale (CIG): norma approvata da un organismo di normalizzazione nazionale riconosciuto (CIG)

Le norme tecniche

- Norma europea (EN- ETSI - CEN) : Norma approvata dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto norma europea (EN) ovvero dall'Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI) in quanto norme europee per le comunicazioni (ETS).
- Norma armonizzata (EN) : norma europea pubblicata sulla GUCE e recepita come norma nazionale sulla GURI. Le norme possono essere :
 - ❖ di tipo A se trattano principi generali di sicurezza e di progettazione applicabili a tutte le macchine;
 - ❖ di tipo B se possono esser utilizzate per una vasta tipologia di macchine;
 - ❖ di tipo C se indicano i requisiti di sicurezza di particolari tipi di macchine.
- Norma internazionale (ISO): norma approvata da organismi d'unificazione internazionale.

LEGGE 186/68

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

- **Art. 1**

Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.

- **Art. 2**

I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte.

THANK YOU
for your attention!



Studio Tecnico Mannelli
OHS Professional